TRASFORMAZIONE DELL'ENTE DI RINASCITA AGRARIA PER LE TRE VENEZIE IN «ENTE NAZIONALE PER LE TRE VENEZIE»

# Art. 5

In caso di mancato accordo fra le parti, l'indennita' dovuta pel trasferimento di proprieta' sara' determinata, con decisione insindacabile, dal Collegio arbitrale previsto dall'articolo 8, sulla base dei redditi normali netti dei beni attribuiti all'Ente, capitalizzati al tasso corrente.

L'elenco degli immobili dei quali non fu concordata l'indennita' e' dall'Ente comunicato al Collegio arbitrale nel termine di trenta giorni dalla data di notifica del decreto di attribuzione della proprieta'.

Sulla indennita' convenuta fra le parti o determinata dal Collegio arbitrale sono, ad ogni effetto, trasferite le azioni dei terzi.

Lo svincolo della indennita' depositata presso la Cassa depositi o prestiti e' disposto con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo.

Versione in vigore dal 27 dicembre 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Trasformazione dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie in «Ente nazionale per le Tre Venezie» |
| Estremi | Legge 27 novembre 1939, n. 1780 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1939 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trasformazione-dell-ente-di-rinascita-agraria-per-le-tre-venezie-in/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it